

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LOTTA AL RANDAGISMO

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

La Legge Regionale n.15 del 03 luglio 2000 all'art.1 stabilisce che *"la Regione siciliana ... promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le provincie, i comuni singoli o associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste."*

La medesima Legge 15 all'art. 14 pone a carico dei Comuni l'onere della cattura dei cani vaganti i quali dopo essere stati muniti di microchip ed eventualmente sottoposti a sterilizzazione, devono essere tendenzialmente reimmessi nel territorio.

Date queste condizioni, considerata la necessità di diminuire progressivamente il numero dei randagi che si aggirano solitari o in branco per il territorio comunale, nel pieno rispetto dei diritti degli animali e visti il DPRS 12/01/2007 n°7 ed il D.Ass.le 13/12/2007, il presente regolamento si propone, con il contributo e il supporto delle associazioni animaliste e dei volontari, di istituire un circuito finalizzato all'adozione dei randagi del nostro comune, coinvolgendo e incentivando a tal fine i privati più sensibili alla tematica in oggetto.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano, anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di San Piero Patti.

L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Messina, le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte che vogliono aderire e i volontari, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.

Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il Testo Unico delle leggi Sanitarie e D.P.R.31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt.17, 18 ed art.24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 90 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

3. Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
4. La convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
5. La legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
6. La legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
7. Il DPCM 28 febbraio 2003 n. 358 " Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
8. La legge 189/2004 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. Decreto Presidenziale Regionale Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art.4 della L.R. n. 15/2000.
10. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall' U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
11. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 " Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
12. Decreto Assessoriale 13 Dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
13. Linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Ministero della Salute, N. prot. 11642 del 29/05/2014
14. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
15. Ordinanza del Ministro della salute 13 giugno 2016 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati." e ss.mm.ii.
16. Decreto Assessoriale del 3/11/2017 (Assessorato della Salute) – Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.

Art. 4 – COMPETENZE DEL COMUNE

I Comuni, ai sensi della legge n. 281 del 14/08/1991 attuata con la L.R. n. 15 del 3/7/2000, sono tenuti a:

1. Provvedere direttamente o in Convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo Regionale, alla cattura dei cani vaganti;
2. Dotare la Polizia Municipale di dispositivi di lettura dei Microchip per verificare l'identità dei cani catturati o rinvenuti nel territorio
3. Affidare i cani vaganti ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati
4. Stipulare convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche iscritte all'Albo regionale ovvero con rifugi per il ricovero privati per i cani catturati e per i quali non è possibile la reimmissione sul territorio
5. Attivare gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di microchippatura e sterilizzazione
6. Costruire rifugi per il ricovero e provvedere alla loro gestione con le Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo Regionale
7. Individuare e delimitare aree urbane da destinare all'attività motoria dei cani di proprietà provvedendo a periodici interventi di bonifica e di disinfestazione
8. Provvedere alla stipula di un'assicurazione per eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario
9. Provvedere all'attuazione dei piani di controllo delle nascite
10. Irrogare le sanzioni amministrative previste per l'inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente

Art. 5 – ANAGRAFE CANINA

In base all'art. 3 della Legge 15/00 *"i cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe canina i cani di cui siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo ..."* prevedendo in caso di inottemperanza la sanzione amministrativa da Euro 86.00 a Euro 520.00 e da Euro 2887.00 a Euro 17325.00 in caso di cani appartenenti a razze particolarmente aggressive.

Pertanto, chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane ed è residente nel Comune di San Piero Patti o ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni, è obbligato a iscriverlo all'Anagrafe canina entro **60 giorni** dalla nascita dell'animale o entro 90 giorni dall'ingresso nel territorio regionale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore è tenuto a registrare il cane all'anagrafe canina entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

E' pertanto obbligo di tutti i proprietari di cani provvedere alla microchippatura degli stessi e l'amministrazione comunale vigilerà in tal senso comminando, ove necessario, le prescritte sanzioni.

E' inoltre obbligatorio nei casi di trasferimento di cani e gatti tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati, sia in ambito regionale tra province diverse che in ambito extraregionale, prima della movimentazione annotare il passaggio di proprietà in anagrafe attribuendo la titolarità del cane o del gatto all'adottante o alla struttura di ricovero che si fa carico dell'accoglienza dell'animale.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO O DETENTORE DI CANI

1. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale di compagnia è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.

In particolare deve:

- assicurare cibo e acqua in quantità sufficiente e giornaliera, in ambienti idonei sottoposti a regolare pulizia;
 - garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo;
 - garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie;
 - assicurare il rispetto delle misure minime previste per gli spazi di stazionamento quali gabbie, terrari, box, ecc.;
 - assicurare un'adeguata custodia **al fine di evitare la fuga**;
 - tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
 - assicurare il controllo delle nascite per evitare cucciolate indesiderate tramite sterilizzazione o altri metodi consigliati dal medico veterinario;
 - tenere unita la prole alla madre per il tempo necessario allo sviluppo relazionale della specie evitando la separazione se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - garantire la tutela di terzi da possibili aggressioni;
 - provvedere alla raccolta degli escrementi.
2. Al fine di garantire il mantenimento del benessere animale, e dell'igiene, nei casi di evidente ed accertata mal detenzione il Sindaco ha facoltà di limitare il numero di animali detenibili.
 3. Spetta al Comune stabilire quando la detenzione (come compagnia) da parte di un privato cittadino di un numero esuberante di animali lo porti a doversi adeguare per lo smaltimento dei rifiuti, delle deiezioni ecc. a quanto previsto per allevamento per quella/e tipologia/e di animali dalle normative di settore.

4. Chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo un animale da compagnia è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che si trovi sotto la sua custodia, sia che sia stato smarrito o sia fuggito.
5. Chiunque detiene cani pericolosi ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
6. In caso di fuga del proprio cane il proprietario o detentore deve presentare al più presto, entro e non oltre le 72 ore, denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri e Azienda Sanitaria). Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
7. Il proprietario o detentore deve garantire che il muso del cane non oltrepassi la recinzione dell'abitazione privata per evitare danni ai pedoni ed assicurarsi che l'animale non esca incustodito dal cancello dell'abitazione.
8. Chiunque possieda o detenga cani ha l'obbligo di circolare in vie e aree pubbliche o aperte al pubblico con guinzaglio, portare con sé la museruola e quanto necessario per la raccolta delle deiezioni.
9. In caso di trasporto con mezzi privati, i contenitori utilizzati per trasportare gli animali devono essere realizzati in materiale idoneo, consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, e essere manipolati con cura e sistemati all'interno del veicolo in modo tale da assicurare l'incolumità dell'animale custodito.
10. In caso di viaggi superiori alle due ore l'animale deve avere a disposizione dell'acqua, e in ogni caso il proprietario/detentore deve recare con sé acqua e ciotola o simile dispositivo idoneo a contenerla.
11. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al Comune al fine di escludere possibili danni agli animali.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare al Distretto di Patti – Servizio Veterinario che gestisce l'anagrafe canina:

1. Entro giorni 3 la scomparsa dell'animale;
2. Entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza.
3. Entro **giorni 10** la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

Art. 7 - RANDAGISMO

L'amministrazione comunale coadiuvata dal Comando di Polizia Municipale, dalle Associazioni Animaliste e dai volontari, procederà alla progressiva sterilizzazione e microchippatura a nome del

Comune dei randagi riconosciuti come sprovvisti di proprietario, abitualmente radicati nel territorio comunale.

Art. 8 – SEGNALAZIONE DI RITROVAMENTO

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Comando della Polizia Municipale precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali.

La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute.

Qualora il cane fosse di proprietà verrà restituito al legittimo proprietario tenendo conto della normativa vigente, le spese sostenute per la cattura e il mantenimento che saranno a carico del proprietario.

In caso di prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione, comunque entro due giorni dal rinvenimento gli stessi si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, che è tenuto ad assicurare la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere.

La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni e sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Chiunque rinvenga cagne randagie, vaganti e/o abbandonate, dopo dovuta segnalazione, può collaborare alla sterilizzazione delle stesse per mezzo del servizio Veterinario ASP Competente, in modo gratuito.

Art. 9 – AFFIDO TEMPORANEO

Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio Veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.

L'affido temporaneo può avvenire per:

- Cuccioli abbandonati
- Cani sterilizzati
- Cani vaganti senza padrone

L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del Comando dei Vigili Urbani che può avvalersi di un'associazione animalista.

Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASP. Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art. 10 – CANE DI QUARTIERE

E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui i gruppi di persone liberi cittadini, o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale e/o comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia Veterinaria ex DPR n. 320/54 e dell'art. 672 del C.P.

Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell' ASP di riferimento e dal Servizio Comunale, in accordo con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio e/o i volontari presenti nel Comune.

Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell'ASP il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti.

I cani di quartiere devono essere docili, iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, nonché sterilizzati e rimessi sul territorio provvisti di collarino identificativo.

L'onere di mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani

Art. 11 – OBBLIGO DI SOCCORSO

Chiunque, in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea a assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno. Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea a assicurare un tempestivo intervento di pronto soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

La Polizia Municipale provvederà ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni e sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso in collaborazione con le Associazioni di Volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio e/o i volontari presenti nel Comune.

Art. 12 – DECESSO DEL CANE

In caso di decesso del cane copia del certificato di morte deve sempre essere trasmessa al Servizio Veterinario dell' ASP ed al Comune;

- ai fini dell'anagrafe canina, il proprietario o detentore del cane deve attestare al Servizio Veterinario competente per territorio, il decesso del proprio cane entro 10 giorni;
- l'inumazione degli animali domestici in terreni privati o in aree individuate allo scopo è consentita previa acquisizione di un certificato medico veterinario che escluda qualsiasi pericolo di zoonosi;

- per l'inumazione di animali domestici possono essere autorizzate aree pubbliche o private secondo quanto previsto dalla legislazione regionale

Art. 13- AVVELENAMENTO DI ANIMALI

Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, spargere, depositare, disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente, e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce. Sono vietati, altresì , la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce.

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l'impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti, informando l'azienda sanitaria locale e l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competenti in caso di recupero di specie non infestanti.

Il proprietario o il responsabile dell'animale, deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, segnala l'episodio ad un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico.

Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente

Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di sospetto decesso a causa di esche o bocconi avvelenati, dà immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le Autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

Art. 14 – DIVIETI

- ✓ E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune.
- ✓ E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia, o quant'altro, deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
- ✓ La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- ✓ E' vietato tenere i cani in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
- ✓ E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
- ✓ E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
- ✓ E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- ✓ E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- ✓ E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringi bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- ✓ E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
- ✓ E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
- ✓ Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I., con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
- ✓ Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti.
- ✓ E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso il Comando dei Vigili Urbani, e se il cane non è di proprietà provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.
- ✓ I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, usando sia guinzaglio che museruola, solo se i

gestori hanno trasmesso comunicazione di disponibilità all'accesso ed espongono apposito avviso.

- ✓ E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18 anno di età.
- ✓ E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimenti.
- ✓ E' altresì vietato la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolamento iscritto all'albo Regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente), nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune.
- ✓ E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società, che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice Penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20/07/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- ✓ E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo ed spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortile, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- ✓ E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- ✓ E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti
- ✓ E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- ✓ E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
- ✓ E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
- ✓ E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento.
- ✓ E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'acattonaggio.
- ✓ E' vietato quanto altro specificatamente previsto dalla Norma disciplinante la materia.
- ✓ E' vietata la movimentazione di animali la cui età sia inferiore a otto settimane in assenza di identificativo e di iscrizione nell'anagrafe regionale.

Art. 15 – OBBLIGO DI RACCOLTA ESCREMENTI

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida per i non vedenti e da essi accompagnati, devono:

- rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
- portare a seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi

I trasgressori verranno sanzionati dagli Agenti di Polizia Municipale successivamente all'emissione di Ordinanza sindacale che abbia ad oggetto le misure sanzionatorie per le deiezioni canine in luoghi di pubblico transito.

Art. 16 – DETENZIONE DI CANI E GATTI IN STRUTTURE DIVERSE DA CANILI SANITARI PUBBLICI E/PRIVATI

La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture che abbiano acquisito un nulla osta da parte del servizio medico veterinario dell'ASP a seguito di sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere. Tali strutture, se autorizzate, sono registrate sull'Anagrafe Regionale A.C.Re.S.

Tali strutture non possono ospitare animali in convenzione con l'amministrazione comunale.

Tutti gli animali detenuti in tali strutture devono essere sterilizzati a cura e a spese del proprietario o del detentore.

Art. 17 – TUTELA DEI GATTI LIBERI

L'ASP provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli, in seguito, anche tramite gattare ed Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse. Il Comune riconosce e sostiene, anche tramite la stipula di accordi, l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

La cattura dei gatti liberi, per la cura, la sterilizzazione e la successiva reimmissione sul territorio, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.



Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Servizio Veterinario ASP competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia citate in premessa ed in modo particolare alla Legge n. 281/91 e ss.mm.ii. e alla Legge Regionale n. 15/2000 e ss.mm.ii.